

**DELIBERA n. 16/2014**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO REGOLATORIO SUL TEMA**

**DELL'ACCESSO EQUO E NON DISCRIMINATORIO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

Il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 6 marzo 2014

- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente novellato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 37 recante l'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
- VISTA** la direttiva 2001/14/CE del 20 febbraio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e l'imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria";
- VISTO** in particolare, l'art. 13 del citato d. lgs. n. 188/2003 a norma del quale "*Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle provincie autonome e delle parti interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'art. 37*";
- VISTO** l'art. 37, comma 2, lett. a) del d.l. n. 201/2011 citato, che dispone che l'Autorità: "... provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie ....";
- VISTO** l'art. 37, comma 2, lett. i) del d.l. n. 201/2011 citato che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di "...svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui

*all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e, in particolare, ... definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e ... vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura";*

**VISTO** l'art. 37, comma 6 bis del decreto legge del d.l. n. 201/2011 citato che stabilisce che dall'entrata in operatività dell'Autorità "…L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti … istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è soppresso ....";

**CONSIDERATO** che l' art. 37, comma 2, lett. i) del d.l. n. 201/2011 citato attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti poteri che comprendono quelli precedentemente attribuiti all'URSF, ma non si esauriscono con essi, estendendosi alla garanzia di condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, nonché alla definizione del relativo quadro regolatorio, dei criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e dei criteri di assegnazione delle tracce e della capacità;

**CONSIDERATE** le segnalazioni pervenute all'Autorità dalle imprese ferroviarie o da loro associazioni, nonché gli elementi emersi nel corso della indagine conoscitiva di cui alla delibera del Consiglio n. 7/2014, delle audizioni e dall'esame della documentazione acquisita, che attestano l'esistenza di problemi rilevanti ai fini della applicazione dei principi di cui all'art. 37 del d.l. n. 201/2011 citato;

**CONSIDERATO** che molte di queste questioni riguardano la disciplina attualmente contenuta nel programma informativo della (P.I.R.) di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 188/2003 citato;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 37, comma 2, lett. a) del d.l. n. 201/2011 citato, è attribuito all'Autorità il compito di individuare eventuali criticità e di rimuovere gli ostacoli che possono tradursi in una compressione del principio dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 37 del d. lgs. n. 188/2003 citato e dell'art. 37, comma 2, lett. i) del d.l. n. 201/2011 citato, spetta all'Autorità di regolazione dei trasporti prescrivere al Gestore della rete eventuali modifiche o integrazioni da apportare al P.I.R.;

**CONSIDERATA** l'esigenza di verificare l'adeguatezza delle clausole del P.I.R. con riferimento, tra l'altro:

- alla disciplina della gestione della circolazione perturbata;
- alle regole del c.d. *performance regime* a beneficio degli utilizzatori finali e nell'ottica dell'ottimizzazione del servizio;
- alle regole sullo sgombero delle infrastrutture;
- ai principi ed alle procedure applicate alla assegnazione della capacità, sia su rete tradizionale che ad alta velocità;
- alla definizione di soglie di capacità massima assegnabile con lo strumento dell'accordo quadro, nonché delle quote massime assegnabili al singolo richiedente;
- alle procedure di coordinamento nella fase di assegnazione della capacità e di dichiarazione di saturazione, a quelle volte a definire i criteri di priorità e la risoluzione dei conflitti, sia su rete tradizionale che ad alta velocità;

- ai criteri di determinazione del canone in caso di mancata contrattualizzazione e/o mancata utilizzazione della capacità e/o delle tratte;
- a quanto previsto in materia di passeggeri a mobilità ridotta dall'art. 22 del Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario,;
- ai principi ed alle procedure di calcolo del pedaggio ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi;
- agli elementi informativi che dettaglino l'offerta dei servizi di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 188/2003 in termini di disponibilità, dislocazione geografica, condizioni tecniche e condizioni economiche;

**CONSIDERATE**, altresì, l'opportunità di verificare le vigenti condizioni di fornitura dei servizi di manovra e l'efficienza della struttura del relativo mercato al fine di garantire un accesso equo e competitivo ai servizi offerti, nonché l'esigenza di definire criteri per l'assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi e procedure per l'ottenimento di aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela finale;

**CONSIDERATO** che, in ogni caso, le questioni sin qui richiamate non esauriscono quelle che possono costituire oggetto di regolazione in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie;

**RITENUTO** di avviare un procedimento per l'adozione di specifiche misure di regolazione sui temi sopra segnalati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento dell'Autorità per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse;

**RITENUTO**, a tali fini, di avviare una procedura di consultazione ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che deve essere garantita la piena partecipazione dei soggetti interessati al procedimento;

**RITENUTO** di prevedere che il procedimento debba concludersi entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità;

**VISTA ed APPROVATA** la proposta del Segretario Generale in atti

delibera

Art. 1

#### Avvio del procedimento

1. E' avviato il procedimento per l'adozione di specifiche misure di regolazione volte a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.
2. La consultazione degli interessati avverrà secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento dell'Autorità per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la

formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse.

3. Il procedimento si concluderà entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità;
4. Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Mario Antonio Scino, Segretario Generale dell'Autorità.

6 marzo 2014



Il Presidente  
Andrea Camanzi

La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 10 marzo 2014.



Delibera n. 16/2014